

*Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte*

*Azienda Sanitaria Locale*

*Città di Torino*

\*\*\*\*\*

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO/ CONTRATTO**

***Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per redazione ed aggiornamento dei rilievi planimetrici e degli impianti di tutti gli edifici dell’A.S.L. Città di Torino***

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Torino, presso i locali della A.S.L. Città di Torino, siti in via San Secondo 29,

TRA

L’ASL Città di Torino,(C.F./P.IVA 11632570013) rappresentata da Arch. Antonietta PASTORE, Direttore della S.C. Tecnico Patrimonio Ingegneria Clinica ex A.S.L. TO1, domiciliata per la carica presso la sede di Via San Secondo 29, Torino (di seguito denominata “l’Amministrazione“)

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_, iscritto all’Ordine \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_, in qualità di Libero Professionista, con studio a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ Partita IVA  
n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato “il Professionista”).

#### PREMESSO CHE

- \_\_\_\_\_ con lettera di invito prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'ASL Città di Torino ha avviato la procedura per affidamento del servizio di architettura ed ingegneria riguardante la redazione ed aggiornamento dei rilievi planimetrici e degli impianti di tutti gli edifici dell'A.S.L. Città di Torino.
- \_\_\_\_\_ il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Professionista;
- \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore Generale dell'ASL Città di Torino ha approvato l'aggiudicazione in favore del Professionista, sulla base dell'offerta economica da questi presentata;
- \_\_\_\_\_ il professionista ha prodotto una Polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_. La polizza dovrà prestare copertura per i danni fisici, materiali e patrimoniali cagionati a terzi, compresi l'Ente Appaltante e la Pubblica Amministrazione in genere. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti:

\*\*\*\*\*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

L'ASL CITTA' DI TORINO conferisce al Professionista, sulla base dell'offerta economica prodotta in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso recepita ed assunta come obbligo dalle parti, l'incarico professionale riguardante l'esecuzione dei rilievi planimetrici e degli impianti di tutti gli edifici dell'A.S.L. Città di Torino. L'incarico dovrà essere svolto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 20772019 (per gli articoli ancora vigenti), nonché della vigente normativa in materia, nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente disciplinare e delle direttive impartite dal Responsabile del procedimento.

#### **Art.2) DOCUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO**

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono costituiti oltre che dal presente Contratto, dalla lettera di invito e relativi allegati e dall'offerta del proponente. Nell'espletamento dell'incarico rimane stabilito che, in caso di discordanza fra i documenti posti a base di gara, il presente Contratto prevarrà su qualsiasi altro documento e che i valori scritti in lettere avranno prevalenza sulle misure, a meno di evidente errore.

L'Affidatario dell'incarico sarà l'unico responsabile per l'attività oggetto del presente affidamento anche per problematiche derivanti dalla mancata o intempestiva richiesta di istruzioni e di chiarimenti in merito all'espletamento dello stesso, tramite notifica formulata per iscritto e indirizzata alla S.C. Tecnico Patrimonio Ingegneria Clinica ex A.S.L. TO1.

#### **Art. 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.**

L'incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del suo espletamento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente disciplinare e delle direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

La prestazione dovrà essere svolta in prima persona dal professionista indicato in sede di gara, che sarà personalmente responsabile ai sensi di legge, e avvalersi dell'organizzazione descritta in fase di offerta.

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare prevede le seguenti prestazioni:

redazione ed aggiornamento dei disegni e rilievi planimetrici degli impianti e degli edifici dell'A.S.L. Città di Torino ai fini della realizzazione di fascicoli edilizi contenenti.

- a) Planimetrie degli immobili aggiornate;
- b) Rilievi planimetrici degli impianti riguardanti impianti meccanici, elettrici, impianti elettrici speciali
- c) Documentazione fotografica;
- d) Mappe catastali;
- e) Certificazione energetica degli edifici;
- f) raccolta documentale ai fini dell'aggiornamento del fascicolo antincendio.
- g) Tutte le planimetrie dovranno essere restituite in formato dwg editabile.

Le attività da espletare verranno di volta in volta designate mediante disposizioni di servizio da parte del R.U.P. e del Responsabile dell'esecuzione del contratto, le quali riporteranno oltre all'indicazione delle prestazioni da eseguire anche le tempistiche richieste.

#### **Art. 4) ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti di incarico.

È in particolare fatto obbligo ed onere per l'Affidatario quanto segue:

- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l'espletamento dell'incarico;
- di assumersi la responsabilità civile e/o penale, dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni commessi nell'esecuzione della prestazione.
- di accettare che, nel caso l'Amministrazione non proceda all'affidamento di alcune delle prestazioni inserite nel bando di gara, all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso relativo al mancato affidamento delle suddette prestazioni.

## **Art. 5 – Obblighi relativi all'Osservatorio dei Contratti Pubblici**

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Qualora l'ASL CITTA' DI TORINO, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 citato, per cause imputabili al Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l'obbligo dell'ASL CITTA' DI TORINO appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista.

## **Art. 6) ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Committente terrà i contatti con l'Affidatario tramite il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da essi delegata, che avranno il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto, direttamente o attraverso i suoi collaboratori, provvederà a seguire l'esecuzione delle prestazioni professionali effettuate dal professionista segnalando al R.U.P. le eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguiti dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate non liberano l'Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona esecuzione della prestazione ed alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di

incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

#### **Art. 7) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI**

In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile.

#### **Art. 8) CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE**

Gli onorari e i rimborsi spesa posti a base di gara per le prestazioni in oggetto, sono quelli determinati nella lettera di invito, al netto del ribasso offerto sull'importo orario posto a base di gara. Il corrispettivo pertanto verrà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite a seguito di presentazione di regolare fattura che dovrà essere accompagnata dal dettaglio delle attività eseguite e delle ore impiegate ed approvata dal Responsabile Unico del procedimento.

All'importo del corrispettivo netto si aggiungono:

- a) Il contributo previdenziale 4% se dovuto ai sensi di legge;
- b) L'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

Il Professionista accetta l'importo complessivo dell'onorario professionale, calcolato come sopra indicato, quale definitivo.

Qualora nel corso della prestazione emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle del presente disciplinare, i professionisti incaricati potranno svolgerle soltanto dopo che sia stato approvato il relativo provvedimento formale d'incarico ed impegnata la relativa spesa.

L'importo complessivo indicato nel presente contratto costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con deliberazione dell'Amministrazione che approvi, preventivamente ad ogni prestazione l'aumento della somma stessa.

#### **Art. 9) PAGAMENTI**

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno liquidate trimestralmente previa consegna di idonea documentazione, nella quale saranno riassunti tutti i servizi eseguiti.

Il pagamento sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

La liquidazione dei compensi spettanti al Professionista avviene su presentazione della parcella o fattura vistata, ove richiesto, dall'Ordine Professionale.

Ai sensi del DM 55/2013 la ditta aggiudicataria dovrà emettere esclusivamente le fatture in modalità elettronica.

Nelle fatture dovranno obbligatoriamente essere indicati i seguenti dati:

- CIG (\_\_\_\_\_)
- CODICE UNIVOCO UFFICIO (XLL0Z3),
- CODICE UFFICIO DESTINAZIONE , (03)da inserire nel campo <riferimento amministrativo>, id. 1.2.6, del tracciato XML .

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle parcelle o delle fatture.

Queste ultime, in caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 D. Lgs. 50/2016, distinte per ciascuno dei componenti l'Associazione Temporanea, saranno vistate e trasmesse all'ASL CITTA' DI TORINO dal Capogruppo dell'Associazione alla scadenza dei termini di cui al 1° comma del presente articolo. Il pagamento avverrà mediante unico bonifico in favore del Capogruppo mandatario.

#### **Art. 10) RESPONSABILITÀ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI**

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni impartite dal personale del Committente incaricato delle verifiche sullo svolgimento della prestazione ed accettate dall'Affidatario, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Affidatario stesso. L'Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi errori nell'adempimento della prestazione ad egli affidata.

L'Affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

Il Professionista è munito di una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale per rischi derivanti da errori od omissioni nell'espletamento del servizio previsto dal presente contratto, presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza dovrà prestare copertura per i danni fisici, materiali e patrimoniali cagionati a terzi, compresi l'Ente Appaltante e la Pubblica Amministrazione in genere. Il novero degli assicurati dovrà



espressamente comprendere tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi. La polizza decorre dalla data di inizio dell'incarico e ha termine alla data di cessazione, liquidata ogni spettanza contabile

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

#### **Art. 11) DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 12) RISERVATEZZA**

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà del Committente.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

#### **Art. 13) CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO**

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

L'Affidatario deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

#### **Art. 14) CONTESTAZIONI**

Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta pervenire entro e non oltre 5 (giorni) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi. Qualora l'Affidatario non espliciti le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, esso decadrà dal diritto di far valere le riserve stesse. Il Committente prenderà in esame le riserve di natura contabile presentate nei termini e modi prescritti in sede di liquidazione del saldo finale.

#### **Art. 15 - TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA E PENALITÀ**

In caso di ritardato adempimento o in caso di inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell'esecuzione dei lavori si applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero corrispettivo contrattuale in rapporto alla gravità del singolo ritardo o del singolo adempimento da trattarsi direttamente dal compenso spettante.

L'ASL CITTA' DI TORINO si riserva facoltà di risolvere il presente contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta in ogni caso fermo il diritto dell'ASL CITTA' DI TORINO di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che in caso di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata inviata dall'ASL CITTA' DI TORINO al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall'ASL CITTA' DI TORINO a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

#### **Art. 16) OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, il Professionista dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G. ZE81E75E64) emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, indicato nel bando di gara.

Il Professionista dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente schema di contratto si impegna a

presentare idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesti, sotto la propria responsabilità civile e penale, il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, pena la nullità del contratto.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 Legge 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della Legge sopraccitata, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto, qualora la Stazione Appaltante verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 dell'art. 3 in discorso. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni della clausola su riportata attinente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto.

#### **Art. 17) RISOLUZIONE DELL'INCARICO**

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile:

- h) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente al Committente o con i terzi;
- i) nel caso non vengano rispettate le prescrizioni per l'espletamento dell'incarico di cui all'Art. 2), Art. 3) ed all'Art. 4) ed i termini di durata di cui all'Art. 5) del presente contratto;
- j) nel caso di superamento del numero massimo di inadempimenti agli obblighi contrattuali richiamati al precedente Art. 15).
- k) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente art.16.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno

comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

#### **Art. 18) RECESSO**

L'ASL CITTA' DI TORINO si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art.2237, comma 1, Codice Civile, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso il Professionista incaricato avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta, senza alcun riassorbimento all'A.S.L. della maggiorazione per incarico parziale ancora dovuta, e rinunciando fin d'ora agli eventuali maggiori danni ed indennizzi.

#### **Art. 19) NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora in vigore, alle vigenti leggi in materia di LL.PP. e per quanto compatibile al Codice Civile. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al

Professionista, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 196/2003. A conclusione delle prestazioni oggetto del presente incarico e ad avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, secondo le modalità descritte all'Art. 9), l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione contenente l'attestazione di ritenere conclusa la propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare espressamente a future pretese dall'Amministrazione relativamente al presente incarico.

#### **Art. 20 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo, imposte e tasse relative alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.

#### **Art. 21) CONTROVERSIE**

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

#### **Art. 22 - NORMATIVA APPLICABILE E VOLONTÀ DELLE PARTI**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.Lgs. 9.4.2008, n.81 e s.m.i, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, dal DM 17/06/2016 e dalle altre norme vigenti e dal

Codice Civile.

**Art. 23 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- a) L'ASL CITTA' DI TORINO presso la sede legale di via San Secondo n. 29 – 10128 Torino;
- b) Il Professionista presso \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax.

Allegati: Offerta economica;

Letto, approvato e sottoscritto

Torino li

IL PROFESSIONISTA

L'ASL CITTA' DI TORINO

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Professionista approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

IL PROFESSIONISTA

L'ASL CITTA' DI TORINO